

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

- favorevole
 non favorevole, per la seguente motivazione:

Il Coordinatore dell'Ufficio:

- Direttore-Attività di Parco
 Affari contabili e personale
 Difesa del suolo
 Interventi nel Parco
 Lavori pubblici
 Pianificazione territoriale
 Ricerca e conservazione
 Valorizzazione territoriale
 Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco
(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 e succ.mod. ed integr.



Parco Regionale delle Alpi Apuane
Settore Uffici Tecnici

NULLA OSTA DEL PARCO

(art. 31 Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30)

comprensivo di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di
cui alla Legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 e di pronuncia di
valutazione di incidenza di cui al Titolo III della Legge regionale
19 marzo 2015 n. 30.

n. 26 del 26.06.2024

Richiedente: Unione dei Comuni della Versilia

Comune: Stazzema e Seravezza (LU)

**Oggetto: Manutenzione ordinaria per l'anno 2024 del
reticolo idrografico dei bacini idraulici del Serra, Vezza
e Canale del Giardino**

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici

In riferimento alla richiesta pervenuta al Parco in data
17.06.2024 al n. 2675 tramite l'Unione dei Comuni della
Versilia, relativa a gli interventi in oggetto;

Preso atto che gli interventi ricadono all'interno dell'area
parco in "Zona C protezione" e in "Zona B1 Riserva
generale orientata a prevalente carattere naturalistico", come
identificata dal Piano per il Parco delle Alpi Apuane
approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo
dell'Ente Parco n. 21 del 30 novembre 2016 nonché
all'interno della ZSC IT5120010 Valle del Serra – Monte
Altissimo della ZSC IT5120011 Valle del Giardino e ZPS
IT5120015 Praterie primarie e secondarie delle Alpi
Apuane;

Vista la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione
dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane.
Soppressione del relativo Consorzio";

Vista la Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 "Norme per la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-
ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r.
65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";

Vista la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge
forestale della Toscana";

Visto il D.M. 17.10.2007 del Ministero dell'Ambiente e
tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per
la definizione di misure di conservazione relative a zone
speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione
speciale (ZPS) – Attuazione" con la quale sono state
approvate misure di conservazione valide per tutte le ZPS e
per ciascuna delle tipologie ambientali nelle quali sono state
ripartite;

Visto il D.M. 24.05.2016 del Ministero dell'Ambiente con il quale si sono designate 17 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale e di 72 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e succ. modif;

Verificata la conformità dell'intervento in oggetto ai contenuti del documento "Atto generale di indirizzo per le attività del Settore Uffici Tecnici" approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 71 in data 13.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni ed al Piano per il Parco delle Alpi Apuane approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco n. 21 del 30 novembre 2016;

Visto il parere obbligatorio formulato dalla Commissione tecnica dei Nulla osta, prevista dall'art. 18 dello Statuto del Parco, nella riunione del 20.06.2024 che esprime *parere favorevole*. Inoltre raccomanda il rispetto delle seguenti condizioni d'obbligo riportate nell'allegato B della DGRT n. 13/2022 e succ. modif. ed integ.: CO-GEN-01, CO-GEN-02, CO-GEN-04, CO-GEN-05, CO-GEN-06, CO-IDR-01, CO-IDR-02, CO-IDR-04, CO-IDR-06 e CO-IDR-08 e proposte dal richiedente;

Considerato che il versamento dei diritti di istruttoria stabiliti dalla delibera del Consiglio direttivo n. 35 del 21.07.2010, non è dovuto in quanto trattasi di interventi pubblici forestali ai sensi della LR 39/2000 art 10;

DETERMINA

di rilasciare all'**Unione dei Comuni della Versilia**, il **Nulla Osta** ai sensi dell'art. 31 della Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 comprensivo dell'**Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico** di cui alla Legge regionale 21 marzo 2000 n. 39, nonché della **Pronuncia di Valutazione di Incidenza** di cui alla Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, relativamente ad interventi di manutenzione ordinaria del reticolo idrografico dei bacini idraulici del Serra, Vezza e canale del Giardino, nei Comuni di Stazzema e Seravezza (LU) come descritto nella documentazione pervenuta al protocollo del Parco il 17.06.2024 al n. 2675 con le seguenti prescrizioni:

1. non sono consentiti tagli nei tratti di alveo e sponde identificati nello stralcio cartografico in scala 1/5000 allegato al presente Nulla osta;
2. in tutti i corsi d'acqua, fatta salva la necessità di assicurare il regolare deflusso idrico e l'adeguata apertura degli attraversamenti stradali, al fine di salvaguardare la diversità biologica ed i significati geobotanici della vegetazione presente, dovranno essere limitati allo stretto necessario i tagli della vegetazione arborea ed arbustiva e dovrà essere evitato il trascinarsi dei residui del taglio lungo l'alveo;
3. per gli interventi da realizzare nei corsi d'acqua Fosso del Rimone, Fosso della Chiusa, Fosso dei Collacci, oltre ad adottare le cautele indicate al punto precedente, dovrà essere comunicato al Parco, con adeguato anticipo, l'inizio dei lavori;

di ricordare che il taglio, per quanto stabilito dalla Legge regionale 21 marzo 2000 n. 39, dovrà essere eseguito secondo le seguenti modalità ed avvertenze:

Modalità di esecuzione del taglio:

1. **Le attività selvicolturali dovranno essere sospese dal 1° aprile al 31 agosto, al fine di non arrecare disturbo alla nidificazione dell'avifauna**
2. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare all'Ente Parco, entro il 31 ottobre di ogni anno, le superfici che sono state oggetto d'intervento e le quantità legnose, divise per specie ed assortimento.
3. A tutela della biodiversità del bosco, andranno preservate dal taglio, ove presenti, tutte le seguenti piante: **carpino bianco** (*Carpinus betulus* L.), **frassino maggiore** (*Fraxinus excelsior* L.), **frassino ossifillo** (*Fraxinus oxycarpa* Bieb. ex Wildossifillo), **maggiociondolo** (*Laburnum anagyroides* Medicus), **melastri** (*Malus* sp.pl.), **ciliegio** (*Prunus avium* L.), **perastri** (*Pyrus* sp.pl.), **sughera** (*Quercus suber* L.), **sorbi** (*Sorbus* sp.pl.), **tigli** (*Tilia* sp.pl.), **olmi** (*Ulmus* sp.pl.), **agrifoglio** (*Ilex aquifolium* L.), **tasso** (*Taxus baccata* L.).
4. Nel corso delle operazioni di utilizzazione boschiva e di esbosco del materiale, dovranno evitarsi danneggiamenti ai fusti ed alle ceppaie rimanenti, inoltre il materiale di risulta non dovrà creare ostruzioni al regolare deflusso delle acque sul terreno, né costituire pericolo per lo sviluppo o la propagazione d'incendi boschivi. In particolare si dovrà liberare le aree di ruscellamento da possibili ostruzioni costituite da materiale legnoso precedentemente schiantato.

Avvertenze:

1. Per tutta la durata delle operazioni di taglio deve essere apposto in posizione facilmente visibile e accessibile un cartello di cantiere, delle dimensioni minime 40 per 50 centimetri, riportante l'indicazione del tipo di intervento, della proprietà, del titolo di legittimazione al taglio e del soggetto o ditta che effettua l'intervento.
2. Nel caso che l'intervento non abbia interessato l'intera superficie autorizzata, il richiedente dovrà comunicare al Parco, entro il 31 ottobre successivo alla scadenza della validità dell'autorizzazione, l'indicazione dell'eventuale superficie che non è stata oggetto di intervento, rispetto a quella autorizzata. In ogni caso entro il suddetto termine andrà comunicato l'eventuale mancato inizio dei lavori.
3. Il rilascio del presente Nulla Osta, non esenta il titolare dalla necessità di dotarsi di tutte le altre autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti che a qualsiasi titolo pongono ulteriori vincoli sull'area di intervento.

di stabilire alla data del 31.08.2026, per quanto riferito all'autorizzazione al vincolo idrogeologico, il termine ultimo di validità del presente Nulla Osta;

di ritenere inoltre la ditta in oggetto responsabile d'ogni inadempienza a quanto sopra stabilito e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori suddetti possano derivare a persone, animali o cose;

di inviare al Richiedente copia del presente atto;

di inserire il presente atto sul SIGAF di ARTEA rendendolo disponibile all'Unione dei Comuni di competenza;

di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

Il Responsabile del Settore Uffici Tecnici
dott. for. Isabella Ronchieri